



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.03.2022

Info/45.22/IMPIANTI STOCCAGGIO-TRATTAMENTO/PREVENZIONE INCENDI: Regola tecnica verticale V.V.F.

<p>IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO/PREVENZIONE INCENDI: ITER DM REGOLA TECNICA VERTICALE V.V.F NOTIFICATO ALLA UE</p>

Si ritorna sull'argomento della bozza di DM sulla regole tecniche di prevenzioni incendi dei Vigili del fuoco come già informato a suo tempo nella ns. "Info/08(R)/01.20/Bozza Regola Tecnica Verticale Vigili del Fuoco per stoccaggi rifiuti/Richiesta osservazioni de 21 gennaio 2020" nella quale si chiedeva agli operatori interessati di inviare eventuali osservazioni da rimandare a FISE per indirizzarle al Ministero.

Aggiorniamo sull'iter del provvedimento informando che Il MiTE, lo scorso 9 marzo, ha **notificato alla Commissione europea** lo schema di **DM relativo all'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti**. Il periodo entro cui la Commissione potrà avanzare osservazioni si chiuderà il 10 giugno 2022 e, decorsa tale scadenza e in assenza di obiezioni da parte dell'Europa, il provvedimento potrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrando in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione. Si evidenzia come tale DM è stato notificato alla Commissione europea, nell'ambito della così detta procedura di "stand still", in quanto norma tecnica in grado di incidere sul mercato dei servizi dell'Unione.

Si ricorda Nel campo di applicazione del DM rientrano **gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti (sual aree all'aperto che al chiuso) in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti**, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, **nonché i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m²**.

Dalla lettura del provvedimento gli operatori interessati potranno avere un'idea su:

strumenti per la classificazione degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, sulla base della superficie lorda e delle tipologie di aree destinate allo stoccaggio, necessaria poi per la definizione del rischio di incendio.

le misure che devono essere adottate relativamente a reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione (con focus su distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio e procedura per la determinazione tabellare della distanza di separazione), gestione sicurezza antincendio, controllo dell'incendio, rivelazione ed allarme, operatività antincendio e sicurezza degli impianti tecnologici.

Le norme tecniche, contenute nell'allegato allo schema di DM, si applicano insieme a quelle previste dal DM 3 agosto 2015, che aveva introdotto la regola tecnica orizzontale.

Queste nuove regole **si applicheranno alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti** alla data di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda **le attività già esistenti** alla data di entrata in vigore del provvedimento, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, **l'adeguamento avverrà entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.**

Si evidenzia che che ASSOAMBIENTE, insieme a UTILITALIA, partecipanti al tavolo tecnico e la predisposizione dello schema di questo Dm, ha limato alcuni degli aspetti critici o poco chiari che avrebbero reso ancora più complesso e costoso l'adeguamento alle misure previste nel DM.

Tra quelle più significative recepite dai V.V.F. a seguito dell'ultimo incontro sul tema, tenuto più di un anno fa, si evidenzia:

- il chiarimento sul fatto che la superficie per l'assoggettabilità dei centri di raccolta alla normativa sia quella pavimentata con esclusione delle aree verdi;
- il chiarimento relativo al fatto che le procedure per la determinazione tabellare delle distanze di separazione si applicano unicamente agli stoccaggi all'aperto;
- l'estensione a sistemi equivalenti che garantiscono adeguate prestazioni, in aggiunta quelli riportati nelle tabelle, per quanto riguarda i sistemi antintrusione e di rilevazione della temperatura;
- l'eliminazione dei richiami alla norma ADR per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti.

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, si rimanda al testo dello schema di DM, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.